

FEDERAZIONE ITALIANA PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA • • •

Osservazioni FIRE sul decreto di recepimento della direttiva EPBD III

Considerazioni generali	2
Articolo 5	
Articolo 6	
Articolo 7	
Articolo 8.	
Articolo 11	

Considerazioni generali

La direttiva EPBD III introduce elementi utili in vista della progressiva riqualificazione del parco immobiliare del Paese, in linea con quanto previsto dagli obiettivi comunitari, ma anche del Green new deal promosso a livello nazionale. Il suo recepimento nei tempi previsti è dunque un atto importante.

Il documento proposto contribuisce a migliorare il quadro esistente e a creare condizioni adeguate ad accelerare il processo di riqualificazione energetica degli edifici, sebbene siano possibili integrazioni e molto dipenda dai provvedimenti attuativi previsti.

In questa memoria sintetica ci limitiamo a evidenziare alcuni elementi che riteniamo importanti, cercando di fornire alcuni spunti per migliorare il provvedimento nel solco di quanto previsto dalla direttiva, e rinunciando a commenti di tipo generale.

Articolo 5

Fra gli aspetti più delicati della riqualificazione energetica degli edifici ci sono l'impatto elevato in termini di capitali richiesti (con necessario ricorso al finanziamento tramite terzi), i lunghi tempi di ritorno degli investimenti (ossia del periodo necessario prima che famiglie e gestori di immobili tornino ad avere risorse da investire nella propria disponibilità) e i tempi di intervento (che possono risultare proibitivi laddove non ci si limiti a intervenire sull'involucro esterno e sulla centrale termica.

Il decreto dovrebbe cercare di offrire delle risposte a queste problemi, ma sembra focalizzarsi prevalentemente sul primo, sia in relazione alla strategia di lungo termine di cui all'articolo 3, sia in merito all'articolo 7 comma 1 punto c (documento di proposte sugli strumenti finanziari redatto da ENEA e GSE).

Si suggerisce di spingere maggiormente per offrire nel tempo risposte agli altri due aspetti. A tal fine l'articolo 5 potrebbe essere così integrato (in grassetto le modifiche proposte al testo corrente):

Articolo 5, comma 1

h) La proposta di azioni e meccanismi di supporto volti a promuovere l'introduzione di tecniche progettuali e costruttive atte a favorire la realizzazione di interventi di costruzione di nuovi edifici e di riqualificazione edilizia caratterizzati da un uso maggiore della prefabbricazione e da una riduzione dei lavori in cantiere, al fine di conseguire benefici in termini di qualità costruttiva, riduzione dei costi e dei tempi di intervento, riduzione degli scarti e rifiuti prodotti in cantiere.

Articolo 6

La qualificazione dei soggetti deputati alla redazione degli Attestati di prestazione energetica (APE) si ritiene essenziale. Ancora oggi troppo frequentemente tali attestati vengono redatti senza sopralluoghi, con vistosi errori in merito ai dati inseriti e anche alle soluzioni suggerite per migliorare la prestazione energetica dell'edificio. Ciò si traduce in un danno legato al mancato conseguimento delle finalità informative e propositive legate all'introduzione degli APE. Si suggerisce di rimarcare l'importanza che i decreti attuativi previsti all'art. 4 del decreto vadano nella direzione di garantire una maggiore qualificazione professionale.

Si suggerisce altresì che le Regioni mettano in campo controlli e sanzioni per spingere il mercato a migliorare la qualità degli attestati, anche al fine di giustificare i costi sostenuti dai proprietari di abitazioni ed edifici chiamati a sostenere le spese dell'APE.

Articolo 7

La figura dell'energy manager è fondamentale nell'ottica del Green New Deal e delle politiche volte al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Al fine di promuoverne il ruolo e di garantire un'ottimale implementazione dei principi di questo decreto, nonché di favorire l'attuazione del principio "energy efficiency first" richiamato nelle direttive comunitarie, ed in linea con quanto previsto dalla legge 10/1991 all'art. 19 comma 2, si suggerisce di modificare l'art. 7 del decreto come segue (in grassetto le modifiche proposte rispetto al testo corrente):

Art. 7

1-quater) Ai fini di una più efficace attuazione delle misure di cui al presente articolo, la mancata nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 esclude tali soggetti dall'accesso agli incentivi di cui al comma 1.

L'accesso al finanziamento tramite terzi (FTT) sarà fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione del parco immobiliare. È dunque opportuna la redazione del rapporto introdotto dall'art. 7 del decreto. D'altra parte, la Commissione europea ha negli ultimi anni spinto molto su queste tematiche, sia finanziando progetti volti a favorire tale accesso, sia promuovendo nei Paesi membri incontri fra gli stakeholder e le istituzioni volti a individuare soluzioni e strumenti per favorire il ricorso all'FTT. Al termine degli incontri realizzati in Italia sono

stati prodotti diversi documenti utili cui il rapporto richiesto potrà attingere. Al fine di renderlo ancora più efficace, si suggerisce un adeguato coinvolgimento degli stakeholder (uno degli elementi vincenti degli incontri citati), e di valutare se introdurre un report annuale volto a monitorare gli effetti delle azioni proposte e a suggerirne di nuove. Si suggerisce di modificare l'art. 7 del decreto come segue (in grassetto le modifiche proposte rispetto al testo corrente):

Art. 7

4-bis. Al fine di sostenere la mobilitazione degli investimenti per la riqualificazione energetica necessaria a conseguire gli obiettivi indicativi di cui all'articolo 3-bis, e sfruttando le potenzialità del Portale Nazionale di cui all'articolo 4-quater, l'ENEA e il GSE predispongono congiuntamente, e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, previa estesa consultazione con gli stakeholder, ognuno avvalendosi delle proprie competenze, un rapporto contenente proposte finalizzate a: (...omississ)

Articolo 8

Il portale

Art. 8

5. Il portale di cui al comma 1 è alimentato da ogni altra informazione relativa alla consistenza del parco immobiliare, ai consumi energetici e agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, già in possesso della Pubblica Amministrazione, nonché dai dati relativi all'adozione di contratti EPC per gli edifici della Pubblica Amministrazione stessa, ove disponibili, dei quali tiene apposito registro. Il portale di cui al comma 1 è inoltre alimentato da informazioni volte a favorire la mobilitazione di investimenti e l'adozione delle azioni individuate in base all'art. 4-ter, comma 4-bis, del presente decreto.

Articolo 11

Come già evidenziato, la figura dell'energy manager è fondamentale nell'ottica del Green New Deal e delle politiche volte al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Andrebbe dunque promossa, non depotenziata come proposto dalla cancellazione del quarto periodo del comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 192/2005 inserita all'art. 11. Si propone dunque di modificare l'art. 11 come segue (in grassetto le modifiche proposte rispetto al testo corrente):

Art. 11

1.a) al comma 1, primo periodo, le parole "concessione edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "acquisizione del titolo abilitativo. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'Accordo di Parigi, ratificato con la Legge 4 novembre 2016 n. 204, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la relazione tecnica di progetto è integrata da attestazione di verifica sull'applicazione dei requisiti minimi della prestazione energetica di cui all'art. 4 e dell'impiego delle soluzioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale

